



TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il G.E.,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.2.2025 ,

esaminati gli atti;

rilevato l'esecutante ha espressamente riconosciuto la circostanza per cui al momento dell'iscrizione a ruolo sono stati depositati titolo e precetto relativi alla procedura esecutiva R.G. 1733/2020 (cf. pag. 1 memoria difensiva);

ritenuto che tale "*errore materiale*" si risolva in realtà nel mancato tempestivo deposito del titolo e precetto effettivamente riferibili alla presente procedura;

osservato che l'art. 518 VI c.p.c. prevede la perdita di efficacia del pignoramento nel caso in cui copie conformi, tra gli altri, di titolo e precetto, siano depositate oltre il termine di 15 giorni dalla consegna da parte dell'ufficiale giudiziario del processo verbale al creditore;

rilevato che titolo e precetto corretti sono stati depositati dal procedente in data 5.2.2024, quindi tardivamente rispetto alla data di restituzione del processo verbale (28.11.2024);

rilevato che l'esistenza del titolo esecutivo può essere rilevata d'ufficio dal giudice, trattandosi di un presupposto dell'azione esecutiva;

PQM.

visto l'art. 518 c.p.c. e l'art. 630 c.p.c.,

dichiara l'inefficacia del pignoramento notificato da G a carico di M e Z e, conseguentemente, dichiara l'estinzione della procedura esecutiva, ordinando la liberazione dei beni pignorati.

Si comunichi alle parti e a IVG.

Vicenza, 5 febbraio 2025

Il Giudice
Maria Antonietta Rosato

